

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

DECRETO 10 agosto 2011 , n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0214) (GU n. 242 del 17-10-2011)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati i criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up;

Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, definisce le modalita' per proporre, partecipare e assumere responsabilita' formali in societa' aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.

2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 2

Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell'università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La partecipazione del personale universitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

Art. 3

Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari

1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.

2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up rientrano nell'autonoma disciplina delle università.

Art. 4

Disciplina delle incompatibilità

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore

del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilit  formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attivit  di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficolt  per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

3. Lo svolgimento dell'attivit  a favore delle societ  aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'universit . Qualora la partecipazione alle attivita' dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'universit  e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attivit  prestata presso la societ .

4. L'ateneo effettua, con modalit  definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 5

Disciplina dei conflitti d'interesse

1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle societ  aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attivita' in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale e' tenuto a comunicare tempestivamente all'universit  eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attivit  a favore della societ  interessata.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle societ  aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'universit , al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societ .

3. Il rapporto di lavoro con l'universit  non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. L'universit , secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu' di quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole universita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17